

6
LAVORO


Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

Udienza del 12.2.2014

N. 14640/2013

11/13
152

12.2.13

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Milano

Dr. Tullio Perillo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

ROMANO JLENIA, con l'Avv.to MIRANDA NICOLA e con l'Avv.to MIRANDA BRUNO VITTORIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA CINQUE GIORNATE, 6 20129 MILANO;

RICORRENTE

contro

SKY ITALIA NETWORK SERVICE SRL, con gli Avv.ti PESSI ROBERTO, SANTORI MAURIZIO e MORDA' ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA BIGLI, 19 20121 MILANO;

RESISTENTE

OGGETTO: impugnativa contratto di somministrazione e contratto a termine; costituzione o accertamento rapporto di natura subordinata, ripristino rapporto e risarcimento danni.

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 7.11.2013, ROMANO JLENIA MARIA ha convenuto in giudizio SKY ITALIA NETWORK SERVICE SRL per l'accertamento della illegittimità del contratto di somministrazione di lavoro del 12 giugno 2012 nonché l'accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro del 17 settembre 2012 e il conseguente accertamento che tra le parti intercorre un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la condanna della convenuta





alla conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e al conseguente risarcimento del danno; con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Si è ritualmente costituita in giudizio SKY ITALIA NETWORK SERVICE SRL contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso; con vittoria di spese.

Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.

Preliminarmente deve dichiararsi la decadenza della parte ricorrente dall'impugnazione del contratto di somministrazione oggetto del giudizio in esame eccepita fin dalla memoria difensiva dalla convenuta.

A tale proposito, come noto, l'art. 32, L. 183/2010 ha espressamente previsto l'onere della parte di provvedere tempestivamente ad impugnare il contratto (per quanto di interesse anche quello di somministrazione secondo il disposto del comma 4, lett. d).

Nel caso di specie, è pacifico (né d'altra parte contestato dalla parte ricorrente) che il termine in esame sia ampiamente decorso e pertanto ne va dichiarata l'intervenuta decadenza.

Né valga il richiamo alla previsione di cui all'articolo 2966 c.c. difettando, per quanto di rilievo, alcun *riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto decadenza* non altrimenti individuato dalla parte ricorrente.

È vero che in un recente precedente di questo stesso Tribunale (sentenza 610/2012, estensore Mariani, prodotta dalla parte ricorrente) si è ritenuto di escludere alcuna decadenza allorquando nella successione di contratti a termine l'intervallo tra la scadenza dell'uno e la decorrenza dell'altro sia inferiore al termine di decadenza di 60 giorni, e tuttavia non si può del pari non evidenziare che, come sopra visto, l'articolo 32 della L. 183/10 è assolutamente inequivoco nell'individuare quale termine di decorrenza per la decadenza proprio la scadenza del contratto, senza che possano minimamente rilevare eventuali rinnovi del contratto nelle more intercorsi.

D'altra parte ad accedere alla tesi sostenuta da parte ricorrente, se ne dovrebbe concludere che ogni ipotesi di rinnovo di un contratto a termine prima della scadenza del termine di decadenza per impugnare il precedente comporti un riconoscimento automatico *del diritto*, il che comporterebbe, evidentemente, un riconoscimento della nullità del



termine stesso nonché di una decorrenza del rapporto fin dalla sottoscrizione del primo contratto.

In ogni caso il rigetto della domanda in esame si imporrebbe avendovi formalmente rinunciato la ricorrente in occasione dell'udienza del 15/1/14.

Resta quindi da valutare nel presente giudizio solo il contratto a termine sottoscritto direttamente tra ROMANO JLENIA e SKY ITALIA NETWORK SERVICE SRL.

A tale proposito è documentale che ROMANO JLENIA veniva assunta da SKY ITALIA NETWORK SERVICE SRL in data 17.9.2012 con contratto a tempo determinato decorrente da tale data con scadenza al 16.9.2013, con qualifica di impiegato di terzo livello C.C.N.L. per le imprese esercenti telecomunicazioni, mansioni di addetto al call center junior ed orario a tempo parziale di 20 ore settimanali (doc. 3), con termine giustificato dalle seguenti motivazioni: *per il tipo di attività e cioè per un incremento delle attività di assistenza telefonica inbound e outbound sia di natura commerciale che tecnica ed amministrativa, che determina la necessità di aumentare l'organico attuale degli addetti al call center causato da: a. Piano anti churn 2012; b. Introduzione nuove campagne commerciali (Champions League; campionato di calcio 2012/2013; Serie B; Formula Uno 2013; Video On Demand (doc. 3 ric.).*

Per quanto di interesse, parte ricorrente ha quindi contestato la legittimità del termine apposto al contratto sia in quanto generico sia nel merito per insussistenza di concrete ragioni che giustificerebbero il ricorso a tale strumento contrattuale; ha inoltre contestato la violazione della c.d. clausola di contingentamento.

Tanto detto, in diritto si rileva preliminarmente che, come noto, l'art. 1, comma 1, del d.lgs. 368/01 dispone che *"è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo"*.

Il successivo comma 2 della medesima norma dichiara che *"l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1"*.

Pertanto il sindacato del giudice deve essere indirizzato a verificare che:

- sia soddisfatto l'onere di specificazione, per iscritto, delle ragioni giustificatrici del ricorso al contratto a termine, con la precisazione che non è consentito il ricorso a vuote clausole di stile che vanificherebbe la *ratio* della normativa;



- sussistano in concreto le necessità di cui sopra, senza arrivare a sindacare le scelte aziendali, ma verificando la reale sussistenza dei fatti riportati a supporto dal datore di lavoro.

Nel caso di specie ritiene il giudicante che la causale apposta al contratto di assunzione della parte ricorrente sia conforme ai requisiti di legge giacché il motivo ivi apposto (che indica quale ragione dell'assunzione l'incremento dell'attività di uno specifico settore, evidenziando altresì le ragioni di tale incremento, nel caso di specie connesse al lancio di determinate offerte) senza dubbio è idoneo a rendere chiaramente intelligibile la causale, che risulta certamente puntuale nell'individuare quali fossero, quantomeno formalmente, la necessità della convenuta.

Tuttavia, nel merito, parte resistente, nella propria memoria difensiva, al fine di poter fondare in concreto le ragioni di ricorso al contratto a termine, ha evidenziato che, in relazione alle chiamate in entrata, il fabbisogno aggiuntivo di personale era stato determinato attraverso delle previsioni (*forecast*) con le quali, sulla base delle nuove promozioni commerciali ovvero del lancio di nuovi servizi, veniva calcolato il probabile aumento di attività dei call center (così in memoria, capitolo 13).

A tale proposito, parte convenuta ha versato in atti lo schema relativo al flusso di chiamate per il periodo giugno 2012-settembre 2013 che, nell'ottica difensiva, dovrebbe comprovare l'effettività delle ragioni della causale in esame, rappresentando uno specchio delle previsioni effettuate dalla società sui flussi di chiamate; in tale schema risulta riportato altresì il dato effettivo delle chiamate effettive nel periodo considerato (doc. 6).

Ebbene, il giudicante non può non evidenziare che proprio lo schema in esame rende ampiamente conto che, pur in presenza di previsioni della società che effettivamente denotavano la presenza di picchi significativi del flusso di chiamate, del pari vi sono altrettanti (e non meno significativi) picchi negativi delle medesime previsioni; ci si riferisce ovviamente al periodo relativo al contratto a termine in questa sede impugnato.

In sostanza vi è un andamento ondivago dei flussi di chiamate rispetto ai quali, tuttavia, la società non ha minimamente dedotto le ragioni per cui, nondimeno, riteneva di stipulare con la parte ricorrente un contratto della durata significativa di un anno, pur a fronte di previsioni effettuate dalla società stessa che evidenziavano già a monte significativi periodi di assenza di necessità di assunzioni a termine proprio all'interno del periodo di assunzione della parte.



Per quanto detto non è stata disposta la pur richiesta attività istruttoria, essendovi evidenza documentale circa l'assenza, in significativi periodi del contratto termine della parte ricorrente, di ragioni che ne giustificavano, già a monte, l'assunzione (e ciò anche volendosi postulare la validità delle argomentazioni della parte convenuta).

Di conseguenza va dichiarata la nullità del termine finale apposto al contratto stipulato tra le parti il 17/9/2012 e, conseguentemente, va dichiarato che tra le parti intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da tale ultima data e mai cessato.

Quanto alle conseguenze economiche, la Legge 183/2010, all'articolo 32, comma 5, così ha previsto: *Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.*

Preliminarmente va detto che la legittimità costituzionale di tale norma è stata affermata dalla Consulta nella sentenza n. 303/2011 cui integralmente si rimanda ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c.

Va detto inoltre che la lettera della norma, nel riferirsi alla *conversione* del rapporto, postula evidentemente che il giudice comunque ripristini il rapporto stesso ordinando al datore di lavoro di riammettere in servizio il lavoratore.

Quanto alla determinazione dell'indennità spettante alla parte ricorrente, occorre quindi avere riguardo al numero di dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, alla anzianità di servizio del lavoratore, al comportamento e alle condizioni delle parti.

Sotto tale profilo va rilevato che nel caso di specie SKY ITALIA NETWORK SERVICE SRL risulta avere alle proprie dipendenze un significativo numero di dipendenti (basti la lettura del documento 10 di parte ove viene indicato l'organico della società); il rapporto di lavoro della parte ricorrente ha avuto invece la durata di un anno.

Pertanto, considerati gli indici sopra, indicati il giudicante ritiene equo indicare l'indennità dovuta alla parte ricorrente nella misura di 5 mensilità al tallone mensile di € 764,54 (cfr. buste paga versate in atti e i conteggi della parte ricorrente non contestati), pari quindi a complessivi € 3.822,70, oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza al saldo effettivo.



Non sussistono ragioni per ritenere che gli accordi sindacali prodotti dalla convenuta possano portare alla riduzione della metà dell'indennità ex art. 32, comma 6 L. 183/2010 atteso che, da un lato, tali accordi non prevedono come richiesto dalla norma la formazione di *specifiche graduatorie* per la stabilizzazione e dall'altro che è prevista la facoltà dell'azienda di non applicare le previsioni della norma nei confronti di chi agisca contro la società giudizialmente.

Le spese di lite vengono tra le parti compensate per un terzo attesa la reiezione di parte del ricorso e per i restanti due terzi seguono la soccombenza della convenuta SKY ITALIA NETWORK SERVICE SRL e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara la nullità del termine finale apposto al contratto stipulato tra ROMANO JLENIA e SKY ITALIA NETWORK SERVICE SRL in data 17.9.2012;

accerta e dichiara che tra ROMANO JLENIA e SKY ITALIA NETWORK SERVICE SRL intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da tale data e condanna parte resistente a ripristinare il rapporto di lavoro della ricorrente alle condizioni da ultimo riconosciute ed a corrisponderle a titolo risarcitorio la somma complessiva di € 3.822,70, oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza al saldo effettivo;

respinge per il resto il ricorso;

compensate tra le parti le spese di lite per un terzo, condanna la convenuta a rimborsare agli Avv.ti Nicola e Bruno Miranda che le hanno anticipate i restanti due terzi delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre accessori;

riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Sentenza esecutiva.

Milano, 12.2.2014

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 12 FEB. 2014

goffi A. Medici MIL

Il Giudice
Tullio Perillo